



# Autodichiarazione aiuti di Stato

I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 11.12.2021 devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).

Nell'autodichiarazione devono essere indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21.04.2004.

L'autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'autodichiarazione è inviata dal 28.04.2022 **al 30.11.2022**.

Con provvedimento del 25.10.2022 l'Agenzia delle Entrate ha **semplificato il modello** per venire incontro alle richieste degli operatori: nel frontespizio, in corrispondenza della dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la **casella "ES"** che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

La casella "ES" può essere barrata solo dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

- dal 1.03.2020 al 30.06.2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, dello stesso quadro temporaneo.

**Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU** elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righe devono essere comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

La presentazione dell'autodichiarazione con la versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 27.10.2022.

Se il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla.

## Sommario

Ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	Pag. 2
Comunicazione Aiuti Covid-19: modalità semplificata	Pag. 3
Comunicazione Aiuti Covid-19: modalità ordinaria	Pag. 6
Aiuti di Stato quadro RS401 e RS402	Pag. 20

## Ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

### Tavola

**Sintesi dei principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti nel corso del Webinar CNDCEC del 10.11.2022 (riportati dalla stampa specializzata, ma non ancora formalizzati in un documento ufficiale)**

<b>Soggetti interessati all'autodichiarazione aiuti di Stato</b>	La presentazione è obbligatoria per tutti i soggetti che hanno fruito di aiuti del regime "ombrello", con possibili rischi di recupero in caso di omissione.
<b>Preferibile la compilazione in modalità semplificata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se un soggetto ha già presentato l'autodichiarazione Covid in modalità ordinaria indicando tutti gli aiuti ricevuti, ma possiede i requisiti per presentare la versione semplificata, si potrebbe valutare la ripresentazione entro il 30.11.2022 di un'autodichiarazione semplificata che sostituisca quella ordinaria. Trattandosi, infatti, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con possibili conseguenze penali, si dovrebbe cercare di ridurre al minimo i dati riportati (se non obbligatori), restringendo la possibilità di errori.</li> <li>• In tal caso rimane l'obbligo di inserire i singoli aiuti nella dichiarazione dei redditi/Irap, ma un eventuale errore in questi ultimi modelli non genera conseguenze penali ed è sempre ravvedibile con una dichiarazione integrativa, anche oltre il termine di presentazione.</li> </ul>
<b>Correzione quadro RS relativo all'anno 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se un contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 e ha errato l'esposizione di un aiuto del regime ombrello o ne ha ommesso l'indicazione nel quadro RS, tale mancato adempimento non è sanato con la presentazione dell'autodichiarazione Covid in modalità ordinaria.</li> <li>• Sarà necessario, pertanto, presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 nella quale correggere il quadro RS.</li> </ul>
<b>Compilazione quadro RS per anno 2021</b>	Se si presenta l'autodichiarazione in modalità ordinaria e si compilano anche i dati nel quadro RS del modello redditi non sussisterebbe il rischio di duplicazione dei dati.
<b>Correzione autodichiarazione aiuti di Stato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autodichiarazione degli aiuti Covid può essere corretta solo entro i termini di presentazione.</li> <li>• Pertanto, l'autodichiarazione, dopo il 30.11.2022, non potrà più essere modificata né integrata, con possibili profili sanzionatori.</li> </ul>
<b>Soggetti cessati</b>	Le imprese cessate prima del 30.11.2022 che durante gli anni 2020-2021 hanno fruito di aiuti Covid rientranti nel regime "ombrello" sono comunque obbligate alla presentazione dell'autodichiarazione Covid. L'obbligo di presentazione dovrebbe essere assolto dall'ultimo liquidatore e/o rappresentante legale.
<b>Mancata presentazione autodichiarazione aiuti Covid</b>	La mancata presentazione potrebbe determinare una richiesta di recupero dell'aiuto da parte della Commissione europea.
<b>Riversamento delle eccedenze</b>	L'agenzia delle Entrate ha evidenziato la possibilità di riversare gli aiuti in eccesso scomputandoli da altri aiuti concessi successivamente.
<b>Allocazione aiuti Sezioni 3.1 e 3.12</b>	È possibile allocare l'intero importo di un aiuto della Sezione 3.1 nella Sezione 3.2, così come è consentito procedere a una suddivisione parziale.
<b>Rilevazione aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato</b>	Nel caso in cui l'autodichiarazione dell'aiuto Covid-19 sia presentata in forma non semplificata, con indicazione del settore e codice Ateco, l'indicazione dello stesso aiuto nel quadro RS del modello Redditi non determina la duplicazione dell'informazione.

## COMUNICAZIONE AIUTI COVID-19: MODALITÀ SEMPLIFICATA

Prov. Ag. Entrate 25.10.2022, n. 398976 - Istruzioni compilazione modello di dichiarazione sostitutiva

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello "semplificato" di autodichiarazione degli aiuti di Stato - sostituendo il modello originario, le relative istruzioni e specifiche tecniche - lasciando inalterata la scadenza del 30.11.2022.

Con detta modalità di monitoraggio semplificato degli aiuti - nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'autorizzazione del regime "ombrello" - si accolgono le numerose richieste di semplificazione che le associazioni di categoria e degli operatori economici chiedevano da tempo. In particolare, se l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, **compilando la nuova casella "ES" del modello sarà possibile non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti fruiti. Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU, comunque da indicare nel quadro A.**

La compilazione semplificata dell'autodichiarazione è **facoltativa** e, quindi, il dichiarante può comunque compilare il modello secondo le modalità ordinarie. Il modello di Dichiarazione, nella versione aggiornata, sostituisce il precedente a partire dal 27.10.2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello precedente nulla cambia; questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>TERMINE PRESENTAZIONE</b>	⇨ L'autodichiarazione deve essere inviata <b>entro il 30.11.2022</b> (Provvedimento 22.06.2022) esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	⇨ <ul style="list-style-type: none"> <li>• La dichiarazione deve essere presentata dagli <b>operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il regime cd. "ombrello"</b>.</li> </ul> <p>Nel caso in cui la dichiarazione sia stata resa "unitamente" al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti elencati nell'art. 1 del D.M. 11.12.2021, in quanto il relativo modello già includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il contributo a fondo perduto cd."perequativo"), la presentazione dell'autodichiarazione non è obbligatoria, purché il beneficiario non abbia successivamente fruito di "ulteriori" aiuti tra quelli elencati. In tal caso, deve essere presentata la dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti, nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione.</p>
<b>AIUTI AI FINI IMU</b>	⇨ La Dichiarazione deve essere comunque presentata quando il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro "C", nonché quando il beneficiario è tenuto a compilare il quadro "D" della dichiarazione.
<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	⇨ <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di operazione "straordinaria" con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, l'autodichiarazione deve essere presentata dall'avente causa indicando nel riquadro "Dichiarante" il codice fiscale del dante causa e nel riquadro "Rappresentante firmatario della Dichiarazione": <ul style="list-style-type: none"> <li>.. il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo "Codice fiscale società";</li> <li>.. il codice fiscale del rappresentante dell'avente causa nel campo "Codice fiscale".</li> </ul> </li> </ul>
<b>DECESSO DEL BENEFICIARIO</b>	⇨ In caso di "decesso" del beneficiario degli aiuti l'autodichiarazione deve essere presentata dall'erede indicando nel riquadro "Dichiarante" il codice fiscale del de cuius e nel riquadro "Rappresentante firmatario" il codice fiscale dell'erede o del suo rappresentante legale in caso di erede minore/interdetto, riportando il codice "7" nella casella "Codice carica".
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA</b>	⇨ <ul style="list-style-type: none"> <li>• I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'art. 5, cc. da 1 a 9 D.L. 41/2021, presentano l'autodichiarazione entro il termine del 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento del 18.10.2021, come modificato dal provvedimento del 3.12.2021). Nel caso in cui detto termine cade successivamente al 30.11.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. una prima dichiarazione, entro il 30.11.2022;</li> <li>.. una seconda dichiarazione, oltre il 30.11.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione). Tale seconda dichiarazione non va presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuano a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.</li> </ul> </li> </ul>



## APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

### Modello semplificato - Aspetti operativi

**DICHIARA**  
ES)  di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).

- Se per l'operatore economico l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid non ha superato i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800.000 euro fino al 27.01.2021 e 1.800.000 euro dal 28.01.2021), barrando la casella "ES" è **possibile non indicare nell'autodichiarazione l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti**.
- Nel frontespizio del modello è stata inserita la nuova casella "ES" che, se barrata, consente ai dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti fruiti.

• **La casella "ES" può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:**

- .. dal 1.03.2020 al 30.06.2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- .. per nessuno degli aiuti ricevuti si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- .. l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non superano i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

- In caso di compilazione della casella "ES" permane comunque l'obbligo di compilare **il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel modello Redditi 2022; ciò in quanto, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righe relativi agli aiuti IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per evitare la compilazione del quadro RS.**
- Nel caso in cui sia stato già inviato il modello Redditi 2022 "senza" l'indicazione nel prospetto "Aiuti di Stato" occorre compilare il quadro A del modello di autodichiarazione riportando le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6).
- Qualora si intenda comunque avvalersi della modalità semplificata di compilazione del modello (barrando la casella "ES") è necessario presentare il modello Redditi 2022 correttivo/integrativo riportando nel prospetto "Aiuti di Stato" gli aiuti non indicati nel modello originario.

Tavola n. 2

### Eccezione - aiuti IMU

- Il modello semplificato di autodichiarazione prevede, **in ogni caso, la compilazione dei campi del quadro A corrispondenti alle agevolazioni in materia di IMU** (ciò tenuto conto delle interlocuzioni tenute con la Commissione UE e delle richieste da questa formulate).
- In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, occorre compilare nel quadro "C" **un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.**
- L'indicazione nella dichiarazione delle agevolazioni concesse dai comuni **non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane dovuta.**

#### Situazioni possibili

Caso	Compilazione modello	Prospetto RS modello redditi	Aiuti Imu
Se il dichiarante ha ricevuto, dal 1.03.2020 al 30.06.2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sez. I e II) per nessuno dei quali intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e per i quali l'ammontare complessivo "non" supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1	Modello semplificato: SÌ. Barrare la casella "ES" e non compilare il quadro A.	SÌ	NO
	Modello semplificato: SÌ. Barrare la casella "ES" e non compilare il quadro A per gli aiuti "diversi" da quelli relativi all'IMU.	SÌ	SI - va compilato il quadro C del modello.
Se il dichiarante ha ricevuto aiuti di Stato per i quali ha superato i limiti stabiliti per la Sezione 3.1 del Temporary Framework ovvero intende allocare parte delle misure di aiuto ricevute nella sezione 3.2	Modello semplificato: NO. Compilare i quadri A e D.	SÌ	NO (se "SÌ", si compila anche il quadro C)

#### MODELLO AUTODICHIARAZIONE

- A decorrere dal 27.10.2022 deve essere utilizzata la versione "aggiornata" del modello di autodichiarazione, fermo restando che la modalità "semplificata" di compilazione dello stesso è facoltativa". Pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A).
- Per i contribuenti che hanno già inviato l'autodichiarazione utilizzando il vecchio modello nulla cambia. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che ove il dichiarante abbia già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla.
- Resta fermo che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare tramite l'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022.

## Esempio

## Compilazione comunicazione "semplificata"

### Dati

- Il signor Massimo Rossi (consulente aziendale con codice Ateco 70.22.09) ha ricevuto, nel mese di maggio 2021, l'importo di 1.000 euro a titolo di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 D.L. n. 41 del 22.03.2021.
- Nel mese di novembre 2022 presenta la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da covid-19", utilizzando la **modalità semplificata**.

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
	R S S M S M 7 7 A 1 9 L 2 1 9 A			
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)	Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,			
	<b>DICHIARA</b>			
	ES) <input checked="" type="checkbox"/> di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).			
	A) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.			
	oppure			
	2) <input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".			
	B) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.			
	oppure			
	2) <input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".			
	C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.			
	D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.			
	E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.			
	F) <input type="checkbox"/> che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti ES) oppure A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.			
	FIRMA	Massimo Rossi		

### Attenzione

Con la compilazione semplificata del modello **permane l'obbligo** di compilare il **quadro RS degli Aiuti di Stato** del modello REDDITI.

# COMUNICAZIONE AIUTI COVID-19: MODALITÀ ORDINARIA

Prov. Ag. Entrate 22.06.2022, n. 233822 - Art. 35, D.L. 21.06.2022, n. 73 - Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final

Entro il **termine del 30.11.2022** i soggetti beneficiari delle misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, richiamati dall'art. 1 D. Mef 11.12.2021, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione al fine della verifica del rispetto dei **requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework** (Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19"). Se l'autodichiarazione è stata resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo cd. "perequativo"), la presentazione della stessa non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli previsti. I dichiaranti attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti **non supera i massimali previsti**. Diversamente, ossia nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti per i quali si applica il regime "ombrello" in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, occorre compilare un apposito riquadro del modello di autodichiarazione.

## SCHEMA DI SINTESI

### TERMINE INVIO COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO

Prov. prot.  
22.06.2022, n. 233822



Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35 D.L. 21.06.2022, n. 73, con il quale sono prorogati i **termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l'**autodichiarazione** prevista dall'art. 3 D. Mef 11.12.2021, con il provvedimento 22.06.2022 è stata disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 27.04.2022, n. 143438, prevedendo che la predetta **autodichiarazione debba essere presentata entro il 30.11.2022**, anziché entro il 30.06.2022.

### CONTRIBUENTI CON DEFINIZIONE AGEVOLATA



I contribuenti che si avvalgono della **definizione agevolata** di cui all'art. 5, cc. da 1 a 9 D.L. 22.03.2021, n. 41 inviano l'autodichiarazione **entro il termine del 30.11.2022** o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 18.10.2021, come modificato dal provvedimento 3.12.2021).

### DICHIARAZIONE E QUADRO RS REDDITI 2022



• In presenza di aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "**Settore**" e "**Codice attività**", è possibile comunicare nell'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).  
• In tal caso, per detti aiuti, il dichiarante è **esonero dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022**.



Tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi "**Settore**" e "**Codice attività**" (tranne l'ipotesi in cui l'aiuto sia fruito nell'ambito di diversi settori). Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei campi "**Forma giuridica**" e "**Dimensione impresa**" del riquadro, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell'impresa desumibili dalle tabelle riportate nelle **istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401** dei modelli Redditi 2022.



Occorre compilare anche i **campi 5 (Settore) e 6 (Codice attività)** nel quadro A riportando, rispettivamente, il codice che individua il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) e il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività. In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili.



Nel caso in cui il medesimo aiuto sia stato fruito dal dichiarante nell'ambito di più settori tra quelli elencati non è possibile avvalersi della predetta facoltà; pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli Redditi 2022.



## APPROFONDIMENTI

### SOGGETTI OBBLIGATI

- **La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il regime cd. “ombrello”.**
- Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata resa “unitamente” al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 D.M. 11.12.2021, in quanto il relativo modello già includeva la dichiarazione sostitutiva (ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cd. “perequativo” di cui all’art. 1, commi da 16 a 27 D.L.73/2021), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di “ulteriori” aiuti tra quelli elencati. In tal caso, deve essere presentata la dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La Dichiarazione deve essere comunque presentata quando il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro “C” nonché quando il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro “D” della dichiarazione.

### ATTESTAZIONI

- I soggetti beneficiari degli aiuti, devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione nella quale attestare che **l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i 5 massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12** della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C (2021) 564 del 28.01.2021 (Temporary Framework).
- Ai fini dell’applicazione della **Sezione 3.12** del Quadro temporaneo, gli operatori economici attestano inoltre, nell’autodichiarazione, le **ulteriori condizioni richiamate nel c. 2 del citato art. 3**, specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (**periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 31.12.2021**, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1.03.2020 e il 31.12.2021):
  - .. **l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019**
  - e*
  - .. **l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.**
- Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura **non può, in ogni caso, essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione.**
- Per **costi fissi non coperti** si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.
- Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Artt. 1 e 3  
D.M. Economia  
e Finanze 11.12.2021

### CONTENUTO AUTODICHIARAZIONE

- Nell’autodichiarazione devono essere riportate le informazioni che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:
  - .. le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato;
  - .. l’allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Temporary Framework (è il beneficiario, infatti, che può scegliere nell’autodichiarazione se allocare l’aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti) e la sussistenza dei requisiti attinenti le citate Sezioni;
  - .. in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
- **Non sono, invece, richiesti i dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti** (risposta a interrogazione parlamentare 11.5.2022, n. 5-08035).

**MASSIMALI  
PREVISTI  
PER IMPRESA  
UNICA<sup>(1-2)</sup>**

- Ciascuna sezione del Quadro temporaneo prevede dei massimali di aiuto specifici. Si riportano, di seguito, i massimali relativi alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Limiti massimi di aiuti di Stato		
Periodo	Settore	Limiti sezione 3.1
19.03.2020-27.01.2021	• Agricoltura	€ 100.000
	• Pesca e acquacoltura	€ 120.000
	• Settori diversi dai precedenti	€ 800.000
28.01.2021- 31.12.2021	• Agricoltura	€ 225.000
	• Pesca e acquacoltura	€ 270.000
	• Settori diversi dai precedenti	€ 1.800.000
1.01.2022-30.06.2022	• Agricoltura	€ 290.000
	• Pesca e acquacoltura	€ 345.000
	• Settori diversi dai precedenti	€ 2.300.000
Periodo		Limiti sezione 3.2
13.10.2020-27.01.2021		€ 3.000.000
28.01.2021-31.12.2021		€ 10.000.000
1.01.2022-30.06.2022		€ 12.000.000

- Le istruzioni alla compilazione del modello di autodichiarazioni precisano, in particolare, che “Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la presente Dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del *Temporary Framework*”.
- Ai fini dell'autodichiarazione, come stabilito dall'art. 2 del D.M. 11.12.2021 si dovrà fare riferimento ai massimali previsti per gli aiuti ricevuti entro il 31.12.2021 (ossia, € 800.000 fino al 27.01.2021 e € 1.800 dal 28.01.2021 al 31.12.2021) e, quindi, non si potrà tenere conto degli incrementi previsti per i benefici fruiti dal 1.01 al 30.06.2022.

**Note**

- <sup>(1)</sup> Sono comprese nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:
- sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
  - sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.
- In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lett. a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere o sono persone fisiche che non costituiscono ditte individuali.
- <sup>(2)</sup> **Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva**, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, **la data di concessione di ogni singola misura agevolativa**. La data di concessione è riportata nella Tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata. In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle, indicando l'importo eccedente nel riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”.



## DATA CONCESSIONE AIUTO

- Ai fini del rispetto dei massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15.10.2021. Rileva, in particolare:
  - .. la **data di approvazione della domanda di aiuto**, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
  - .. la **data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione** in relazione ai crediti d'imposta;
  - .. la **data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi**.

## ULTERIORI CHIARIMENTI

<b>Credito d'imposta locazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con la risposta all'<b>interpello n. 237/E/2022</b>, l'Agenzia delle Entrate, in merito al cd. credito d'imposta locazioni (compreso nel regime "ombrello"), ha chiarito che la decisione della Commissione europea 11.01.2022 n.C(2022) 171 ha solo "autorizzato" l'estensione al 30.06.2022 del termine per l'individuazione della data di concessione, lasciando inalterati i massimali. Conseguentemente, detto credito d'imposta soggiace:<ul style="list-style-type: none"><li>.. al limite di € 800.000, se lo stesso si considera ricevuto dal 19.03.2020 al 27.01.2021;</li><li>.. al limite di € 1.800.000, se il credito si considera ricevuto dal 28.01.2021 al 30.06.2022.</li></ul></li></ul>
<b>Cessione del credito d'imposta locazioni</b>	Nella risposta all' <b>interpello n. 153/E/2022</b> è stato chiarito che nel caso di cessione del credito locazioni resta in vigore l'art. 122, c. 3 D.L. 34/2020 che impedisce al cessionario di beneficiare dell'innalzamento delle soglie di aiuto fruibili. Inoltre, la possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, è ammessa esclusivamente nell'ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l'utilizzo diretto in capo al beneficiario originario e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla norma in materia di aiuti di Stato. Conseguentemente, non è possibile cedere un credito d'imposta per l'importo eccedente il massimale in quanto detto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d'imposta ma un limite alla maturazione dell'aiuto di Stato.

## CUMULABILITÀ MASSIMALI

- Secondo le istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a € 11,8 milioni (non per gli stessi costi ammissibili).
- Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel c. 13 dell'art. 1 del D.L. 41/2021.

## TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

*Rispetto dei requisiti  
di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12  
del Temporary Framework*

## CODICI TRIBUTO PER UN EVENTUALE RIVERSAMENTO

*Ris. Ag. Entrate 5.07.2022,  
n. 35/E*

- La dichiarazione è inviata **dal 28.04.2022 al 30.11.2022 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente** oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, mediante:
  - a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
  - b) i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- Nello stesso periodo di cui sopra è possibile **inviare una nuova dichiarazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima dichiarazione validamente trasmessa **sostituisce tutte quelle precedentemente inviate**.
- **A seguito della presentazione** della dichiarazione è rilasciata, **entro 5 giorni**, una **ricevuta che ne attesta la presa in carico**, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.
- Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata **già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti**, per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del decreto, la presentazione della dichiarazione **non è obbligatoria, purchè il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti** tra quelli oggetto di monitoraggio.

- Nella dichiarazione devono essere indicati, tra l'altro, gli **eventuali importi eccedenti i massimali previsti** che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono **comprensivi degli interessi da recupero**, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21.04.2004.
- Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti **devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021** (30.11.2022).
- **In assenza di nuovi aiuti** a favore del beneficiario o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente **riversato**.

- Per consentire la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Denominazione	Riferimento norma
8174	Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE	Art. 4 D.M. 11.12.2021
8175	Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI	Art. 4 D.M. 11.12.2021

- In sede di compilazione del modello "**F24 ELIDE**", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
  - .. nella sezione "**CONTRIBUENTE**", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  - .. nella sezione "**ERARIO ED ALTRO**", sono indicati:
    - .. nel campo "tipo", la lettera "R";
    - .. nel campo "elementi identificativi", il "codice aiuto" della singola misura agevolativa indicato nella "TABELLA AIUTI" presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
    - .. nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
    - .. nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato riconosciuto l'aiuto da riversare nel formato "AAAA";
    - .. nel campo "importi a debito versati", l'importo dell'aiuto da restituire, ovvero l'importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.

## QUADRO A - SEZIONE ALTRI AIUTI

- Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del rigo “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)” occorre tenere conto:
  - .. della misura dell’art. 26 del D.L. 34/2020 “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”;
  - .. delle misure di cui all’art. 136-bis, “Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole”;
  - .. delle misure di cui all’articolo 48-bis “Credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori” del medesimo D.L. 34/2020;
  - .. di tutti gli altri aiuti ricevuti dall’impresa, diversi da quelli elencati nella Sezione I, tra cui sono da ricomprendere anche quelli di natura giuslavoristica.

Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni, non esaustive. Si consiglia, ai fini della compilazione della sezione, di consultare la tabella degli aiuti riportata nel modello dichiarativo per individuare quelle misure non previste dalla sezione I del quadro A.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA

- I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata ex art. 5, cc. da 1 a 9 del D.L. 41/2021, ossia coloro che hanno aderito alla definizione degli avvisi bonari (misura prevista a favore degli operatori economici che hanno subito riduzioni maggiori del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente e che possono definire in via “agevolata” le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018) sono tenuti a presentare autodichiarazione entro il termine del 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18.10.2021, come modificato dal provvedimento del 3.12.2021). Se il predetto termine cade successivamente al 30.11.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:
  - .. una prima Dichiarazione, entro il 30.11.2022;
  - .. una seconda Dichiarazione, oltre il 30.11.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione). Tale seconda dichiarazione non va presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella “ES” della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.
- Operativamente, la seconda dichiarazione dovrà essere compilata:
  - .. barrando la casella “definizione agevolata” nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio;

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
				X

- .. valorizzando nel quadro “A” unicamente i campi riferiti alla definizione agevolata;

Articolo 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19”					
1	2	3	giorno mese	anno	4
			giorno mese	anno	5
					6

- .. senza allegare i quadri “B” e “C”;
- .. considerando, ai fini della dichiarazione sostitutiva tutti gli aiuti già indicati nella prima dichiarazione;
- .. indicando nella sezione “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework” solo l’eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

## ASPETTI SANZIONATORI

- In merito alle sanzioni applicabili, nessuna indicazione arriva dall'art. 1, cc. 13-17 D.L. 41/2021 e dal D.M. 11.12.2021. Tuttavia, nell'ambito della risposta all'**interrogazione parlamentare 4.05.2022, n. 5-08011**, è stato osservato che **“l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”** [...] «sproporzionate a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono».
- Inoltre, nella stessa è stato anche affermato che **“le sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni «tributarie»”** Conseguentemente, si ritiene che la mancata presentazione del modello di autodichiarazione pone il contribuente al rischio di pesanti sanzioni penali.

## PRECISAZIONE SULLA GARANZIA DEL FONDO GARANZIA CENTRALE

- Il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento agli aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell'art. 13 D.L. 23/2020, fa presente che l'art. 13 D.L. 23/2020 ha introdotto due tipologie di garanzia:
  - .. una prima tipologia di garanzia, **concessa nella misura del 100%**, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera m) del predetto art. 13, c. 1;
  - .. una seconda tipologia di garanzia, **concessa fino al 90% dell'importo del prestito**, che trova la sua principale disciplina nella lettera c) del predetto art. 13, c. 1.
- La **prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework**, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100 per cento) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prenditore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del plafond, per l'intero importo.
- La **seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.2 del Temporary Framework**. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un plafond massimo di aiuto per impresa (attualmente pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il legislatore, nel richiamato art. 13 D.L. 23/2020, tra le varie condizioni di favor per le imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, **il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del Temporary Framework e il premio (pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo**, da inquadrare, in termini tecnici di **“abbuono di premio di garanzia”**, nella sezione 3.1 del Temporary Framework.
- In relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie cosiddette ex lettera m), l'intero importo della garanzia (qui uguale, per effetto della copertura al 100%, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta insomma, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del Temporary Framework, che concorre, dunque, al plafond ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di euro).
- La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90% dell'importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto rileva ai fini del plafond di cui alla medesima sezione 3.1.

Interrogazione  
parlamentare  
5.07.2022, n. 3-03381



Tavola n. 1



Comunicazione ai clienti inerente l'autodichiarazione degli aiuti di Stato

....., .....

Ai gentili Clienti  
Loro Sedi

## Oggetto: Dichiarazione Aiuti Covid

Comunichiamo che in base alle disposizioni di legge risulta obbligatorio che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 presentino una dichiarazione.

In particolare, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (art. 1, cc. da 13 a 15, del D.L. 22.03.2021, n. 41, "Decreto Sostegni", convertito, con modificazioni, dalla L. 21.05.2021, n. 69).

La dichiarazione deve essere inviata entro il 30.11.2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione.

Siamo pertanto disponibili a occuparci di tale adempimento che, data la novità, non rientra nelle attività comprese nel contratto di affidamento professionale.

Le nostre competenze per tale adempimento sono differenziate in base al numero di contribuiti, agevolazioni, bonus, ricevuti e sono stabilite come segue:

- per un solo contribuito .....
- per più di un contribuito .....

Se intende avvalersi della nostra collaborazione per la stesura e presentazione della dichiarazione in oggetto, dovrà barrare la casella sottostante e sottoscrivere per accettazione, ritornandoci la presente entro il 15.11.2022. Diversamente, in caso decida di provvedere personalmente, dovrà barrare la casella "No".

Io sottoscritto ....., in qualità di ..... della società ....., con sede in ....., incarica lo studio ..... per la redazione e la presentazione telematica della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti, di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid- 19", in base agli incentivi richiesti, ottenuti e dettagliatamente indicati nella scheda allegata denominata "Elenco contribut ricevuti". In conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, dichiaro di non aver superato i massimali previsti.

No, provvederò in autonomia.

Firma: .....

Restiamo in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.

Tavola n. 2



Elenco contributi ricevuti (tratta da tabella aiuti del “regime ombrello”)

Misure estese alle nuove soglie della sezione 3.1 e della sezione 3.12 del tf, con l’art. 1, cc. 13-17, del decreto 41/2021

Norma	Articolo	Codice aiuto	Misura	Importo 2020	Importo 2021
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	“Contributo a fondo perduto”	-	-
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	2	“Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”	-	-
	Art. 1-bis	3	“Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”	-	-
	Art. 1-ter	4	“Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 ad ulteriori attività economiche”	-	-
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	“Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione”	-	-
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	6	“Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici”	-	-
	Art. 1-ter	7	“Contributo a fondo perduto per le start-up”	-	-
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	8	“Contributo a fondo perduto automatico”	-	-
	Art. 1, commi da 5 a 15	9	“Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali”	-	-
	Art. 1, commi da 16 a 27	10	“Contributo a fondo perduto perequativo”	-	-
	Art. 1, comma 30-bis	11	“Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro”	-	-
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	12	“Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”	-	-
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8	13	“Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”	-	-
	Art. 8-bis	14	“Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”	-	-
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 602	15	“Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per il settore turistico”	-	-
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, commi da 1 a 2	16	“Estensione credito d’imposta per canoni di locazione”	-	-
	Art. 4, comma 2-bis	17	“Estensione credito d’imposta per canoni di locazione”	-	-
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	“Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”	-	-
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 129-bis	19	“Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d’Italia”	-	-
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	20	“Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”	-	-
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	21	“Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”	-	-
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	22	“Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore turistico – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni	-	-
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	23	“Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	-	-
	Art. 78, comma 3	24	“Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	-	-
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9	25	“Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1”	-	-
	Art. 9-bis	26	“Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2”	-	-
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	27	“Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili”	-	-
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	28	“Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI”	-	-
	Art. 6, sexies	29	“Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria” – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	-	-
			<b>Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)</b>	-	-
			<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Esempio n. 1



## Compilazione modello in modalità ordinaria

### Dati

- Il signor Massimo Rossi (consulente aziendale con codice Ateco 70.22.09) ha ricevuto, nel mese di maggio 2021, l'importo di € 1.000 a titolo di contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, D.L. 22.03.2021, n. 41.
- Nel mese di novembre 2022 presenta la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19", seguendo le modalità ordinarie di compilazione.

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	R S S M S M 7 7 A 1 9 L 2 1 9 A	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
			PF	1	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Codice carica	Codice fiscale società	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)	Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,				
	<b>DICHIARA</b>				
	<p>ES) <input type="checkbox"/> di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).</p> <p>A) <input type="checkbox"/> <sup>1</sup> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p><sup>2</sup> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>B) <input checked="" type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p><sup>2</sup> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.</p> <p>D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.</p> <p>E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>F) <input type="checkbox"/> che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti ES) oppure A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.</p>				
	FIRMA	<i>Massimo Rossi</i>			

... omissis ...

## Esempio n. 1 (segue)

CODICE FISCALE **R S S M S M 7 7 A 1 9 L 2 1 9 A**

### QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020											
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
			Data inizio			Data fine						
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
	Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" - Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020												
	Articolo 78, comma 1 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" - esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili											
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE									
	1	2	Data inizio			Data fine						
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 78, comma 3 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" - esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020												
	Articolo 1, commi 1-10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"											
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE									
	1	2	Data inizio			Data fine						
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
	Articolo 1-bis "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
	Articolo 1-ter "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
	Articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 8-bis "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 9-bis "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"											
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		



## Esempio n. 1 (segue)

CODICE FISCALE **R S I S M S M 7 7 A 1 9 L 2 1 9 A**

DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021												
Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
			Data inizio			Data fine						
Articolo 2 "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)												
Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 1, comma 602 "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021												
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	X	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"	1										5	6
Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 6, comma 5 "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
Articolo 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" - esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
DECRETO LEGGE 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 106/2021												
Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo perduto perequativo"	1										5	6
Articolo 1, comma 30-bis "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 4, commi 1 - 2 "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
Art. 4, comma 2-bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
<b>SEZIONE II</b>												
<b>ALTRI AIUTI</b>												
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)												

Attenzione

- Avendo compilato i campi "Settore" e "Codice attività", nel quadro A ed i campi "Forma giuridica" e "Dimensione impresa" di fianco ai dati del dichiarante, egli è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022 (rigo RS401).
- Il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell'impresa (secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.05.2003) sono desumibili dalle tabelle riportate nelle istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022.
- Inoltre, il codice in campo 5 che individua il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) mentre nel campo 6 il codice attività corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.
- In caso di **più attività interessate** dalla componente di aiuto è sufficiente indicare **uno dei codici ATECO** ammissibili.

## Esempio n. 2

## Credito d'imposta per canoni di locazione

### Dati

- La società Verdi S.n.c., con attività di panificio (codice ATECO 10.71.10), ha maturato un credito di imposta di € 3.000 con riferimento ai canoni di locazione dell'immobile, ad uso non abitativo, versati nell'anno 2021. Ha indicato nel modello Redditi SP l'importo del credito di imposta.
- Non ha richiesto altri Aiuti rientranti nelle Sezioni 3.1 e 3.12; pertanto, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio come segue.

### QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020									
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10

... omissis ...

## Esempio n. 3

## Utilizzo della sezione 3.12

### Dati

- L'impresa Rossi S.p.a. ha beneficiato del contributo previsto dall'art. 1, D.L. 41/2021 e dal contributo automatico previsto dall'art. 1, D.L. 73/2021 per un importo di € 2.000.000 ciascuno e, pertanto, sceglie di traslare parte del contributo nella Sezione 3.12.
- Il contribuente compila l'autodichiarazione come segue.

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021									
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 6, comma 5 "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" - esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10

  

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 106/2021									
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	1	2	3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno	9	10

Esempio n. 3 (segue)

CODICE FISCALE | R S S M S M 7 7 A 1 9 L 2 1 9 A

Mod. n.

## QUADRO D - AIUTI ALLOCATI NELLE SEZ. 3.1 E SEZ. 3.12 E AIUTI DA RIVERSARE

	1 Codice aiuto	2 Importo totale Sez. 3.1 (di cui	3 Importo (REDDITI/IRAP 2021) ,00 )	4 Importo totale Sez. 3.12 (di cui	5 Importo (REDDITI/IRAP 2021) ,00 )
D1	6	800.000,00		1.200.000,00	
	6 Importo dell'aiuto da riversare	7 Interessi da recupero			
D2	8	1.000.000,00		1.000.000,00	
D3		,00	,00	,00	,00
D4		,00	,00	,00	,00
D5		,00	,00	,00	,00
D6		,00	,00	,00	,00
D7		,00	,00	,00	,00
D8		,00	,00	,00	,00
D9		,00	,00	,00	,00
D10		,00	,00	,00	,00
D11		,00	,00	,00	,00
D12		,00	,00	,00	,00
D13		,00	,00	,00	,00
D14		,00	,00	,00	,00

**AIUTI DI STATO QUADRO RS401 E RS402**

Art. 1, cc. da 13 a 17, D.L. 22.03.2021, n. 41 conv. L. 21.05.2021, n. 69 - Com. Commissione Europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - D.M. Economia Finanze 11.12.2021 - D. Mise 31.05.2017, n. 115  
Prov. Ag. Entrate 27.04.2022, n. 143438/2022 - Interp. Ag. Entrate 29.04.2022, n. 237

Il prospetto Aiuti di Stato deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis"), nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. Il prospetto deve essere compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

**SCHEMA DI SINTESI****TIPOLOGIA  
DI AIUTI  
DI STATO**

- L'art. 52 L. 24.12.2012, n. 234, integralmente sostituito dalla L. 29.07.2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il **"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA)** e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti "de minimis".
- Il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (D.Mise 115/2017), ai sensi dell'art. 52, c. 6 L. 24.12.2012, n. 234, distingue:
  - .. gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli artt. 8 e 9;
  - .. dagli **aiuti non subordinati all'emanazione** di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell'art. 10.
- Per gli aiuti di cui all'art. 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione.
- A norma dell'art. 10, c. 1 del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

**RIGO RS401  
E  
AUTODICHIARA-  
ZIONE  
AIUTI DI STATO**

- Nella dichiarazione dei redditi **non devono essere indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione** della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework), i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) **sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante l'autodichiarazione** di cui all'art. 3 D.M. Economia Finanze 11.12.2021.
- Per gli aiuti elencati nel quadro A dell'autodichiarazione, per i quali sono presenti i campi **"Settore"** e **"Codice attività"**, è possibile comunicare con il modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è **esonero dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022**.
- Tale scelta deve riguardare **tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività"** (tranne l'ipotesi in cui l'aiuto sia fruito nell'ambito di diversi settori).

**RIGO RS401  
DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI**

- Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione dei redditi.
- Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto, occorre aver riguardo alla **data di erogazione del contributo**.
- Per i contributi a fondo perduto, per i quali il beneficiario ne ha richiesto l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta, si ha riguardo alla **data di riconoscimento del credito stesso**.
- Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti specificati nella "Tabella codici aiuti di Stato" già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del modello di dichiarazione, compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi fondo perduto erogati dall'Agenzia, nonché dell'aiuto identificato dal codice 42 e dal codice 73 che devono essere dichiarati nel prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione).



## APPROFONDIMENTI

### Esempio n. 1

### Compilazione del rigo RS401

Colonne	Indicazione
da 3 a 11	Devono essere compilate solo se nella colonna 1 è indicato il <b>codice 999</b> .
12	Codice corrispondente alla forma giuridica, desunto dalla tabella.
13	Dimensione dell'impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003, riportando uno dei seguenti codici. 1 - micro impresa. 2 - piccola impresa. 3 - media impresa. 4 - grande impresa. 5 - non classificabile (solo per i soggetti pubblici).
14	Codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.
15	Settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici. 1. GENERALE - 2. STRADA - 3. SIEG - 4. AGRICOLTURA - 5. PESCA
16	Solo se nella colonna precedente è stato indicato il <b>codice 3</b> .
17	Ammontare complessivo dell'aiuto spettante, consistente nel risparmio d'imposta oppure nel credito d'imposta.
18-29	Dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto le colonne 20 e 21 non devono essere compilate, poiché le informazioni ivi richieste devono intendersi riferite alla sede dell'impresa.

### Rigo RS402 Impresa Unica

- Nel rigo RS402 devono essere riportati, in caso di aiuti de minimis, i **codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica"**, come definita dall'art. 2, c. 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.
- Ai sensi del citato regolamento, per "impresa unica" si intende **l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti**:
  - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".
- Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell'autodichiarazione di cui all'art. 3 D.M. Economia Finanze 11.12.2021, non occorre compilare il rigo.
- In assenza di impresa unica, come sopra definita, e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il rigo non deve essere compilato e deve essere barrata la casella "**Assenza impresa unica**".

### Esempio n. 2

### Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" - Art. 1 D.L. 41/2021

**Dati** La società Alfa Srl esercita l'attività di fabbricazione e commercio di accessori per autoveicoli (codice Ateco 29.32.09) e ha ricevuto un contributo a fondo perduto in base all'art. 1 D.L. 41/2021, pari a € 10.000. In sede di autodichiarazione degli aiuti di Stato non ha indicato il codice attività e il settore di appartenenza. In dichiarazione dei redditi compila il quadro RS401 come segue.

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
1	0   3   1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
RS401	11-A	12 SR	13 2	14 29.32.09	15 1	16	17	,00		
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	18	18 mese	19 giorno	19 mese	19 anno	20	20	21		
Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante					
25	26 20	27 ,00	28	28	29	29 ,00				
IMPRESA UNICA										
Assenza Impresa Unica										
<input checked="" type="checkbox"/>										
Codice fiscale					Codice fiscale					
RS402					2					
Codice fiscale					Codice fiscale					
3					4					

Esempio n. 3

Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 e art. 1 D.L. 73/2021

**Dati**

- Il signor Rossi, consulente di impresa, beneficiario del contributo automatico previsto dall'art. 1 D.L. 73/2021, ha compilato l'autodichiarazione, ma senza riportare il settore di attività.
- Il signor Rossi compila due volte il quadro RS401 degli aiuti di Stato, per indicare i due diversi contributi ricevuti (il primo su istanza e il secondo automatico).

Aiuti di Stato										
BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0   3   1										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore		Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11A	12 PF	13 1	14 70.22.09	15 1		16	17 ,00			
RS401										
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20		21		
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
25		26 20	27 ,00		28		29 ,00			
IMPRESA UNICA										
Assenza Impresa Unica <input checked="" type="checkbox"/>										
RS402										
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4					
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6					

Aiuti di Stato										
BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0   3   3										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore		Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11A	12 PF	13 1	14 70.22.09	15 1		16	17 ,00			
RS401										
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20		21		
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
25		26 20	27 ,00		28		29 ,00			
IMPRESA UNICA										
Assenza Impresa Unica <input checked="" type="checkbox"/>										
RS402										
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4					
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6					

**Esempio n. 4**

**Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis D.L. 34/2020)**

**Dati**

- La società Beta S.p.a., media impresa con attività di tessitura (codice ATECO 13.20.00), ha maturato un credito di imposta di € 10.000 a seguito della presentazione dell'istanza "Bonus tessile moda e accessori" all'Agenzia delle Entrate.
- Ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e ha indicato nel modello Redditi SC l'importo del credito di imposta.

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA										
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0   6   7										
		Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
RS401		11-A	12 SP	13 3	14 13.20.00		15 1	16	17 10.000 ,00			
DATI DEL PROGETTO												
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune				
18 giorno mese anno			19 giorno mese anno			20		21				
		Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
		25	26 20	27 ,00		28		29 10.000 ,00				
IMPRESA UNICA												
Assenza Impresa Unica		Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
<input checked="" type="checkbox"/>		RS402					Codice fiscale 4					

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Bonus tessile moda accessori		I	5	
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00	
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00	
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 ) 3	10.000		,00	
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	10.000		,00	
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00	IRAP		,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2		,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1			,00

Esempio n. 5

Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

**Dati**

- La società Verdi S.n.c., con attività di panificio (codice ATECO 10.71.10), ha maturato un credito di imposta di € 3.000 con riferimento ai canoni di locazione dell'immobile, ad uso non abitativo, versati nell'anno 2021.
- Ha indicato nel modello Redditi SP l'importo del credito di imposta.

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0   6   0										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11-A	12	13	14		15	16	17			
RS401	SN	1	10.71.10		1		3.000,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18	giorno	18	19	giorno	19	20		21		
	mesi			mesi						
	anno			anno						
Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante					
25	26	27		28	29					
	20				3.000,00					
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
RS402										
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4					

Assenza  
Impresa Unica

**SEZIONE I**

**Crediti d'imposta**

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RUBRICA	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
RU1	Bonus locazioni	1 H 8	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 ) 3		3.000,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		3.000,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 IVA (Periodici e accanton) 2 IVA (Saldo) 3 IRES (Acconti) 4 IRES (Saldo) 5 Imposta sostitutiva 6 IRAP 7	,00
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 Art. 43-bis D.P.R. 602/73 2	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Verdare istruzioni 1	2 ,00